



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **44** del **06 maggio 2013**

OGGETTO: Opposizione a ingiunzione Fiscale I.N.P.S. per restituzione somme.
Affidamento incarico a legale di fiducia per proporre opposizione.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 15/04/2013, prot. gen. 8988, l' I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP – Direzione Provinciale di Taranto, in persona del Dirigente dott. Giuseppe Carrisi, ha notificato a questo Ente l'ingiunzione fiscale datata 30/12/2012, con la quale ha ingiunto:

“ai sensi del R.D. 639 del 14 aprile 1910, e successive modifiche, al Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Castellaneta alla Piazza Principe di Napoli, di pagare, per le causali di cui in premessa, la somma di €. 72.228,88, oltre il costo della notifica come indicato dall'Ufficio UNEP competente. La somma dovuta dovrà essere restituita mediante accredito sul C/C bancario in essere presso: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - TARANTO: IBAN IT24P0538515801000000047108 intestato all'istituto, indicando in motivazione "Versamento a favore dell'INPS ex Gestione INPDAP - CPDEL-, effettuato per Fiorito Cataldo, iscrizione 60602668 " .

Avverte che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 229 del Decreto Legislativo n. 51 del 19.02.1998, e che avverso lo stesso può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notifica, decorsi i quali si provvederà ad esecuzione forzata.”

CONSIDERATO che questo Ente, a seguito dell'inoltro da parte dell' INPDAP della nota prot. n. 19765 del 07/06/2005, richiamata nella predetta ingiunzione, con cui tale Istituto invitava questo Ente a provvedere alla rifusione nei confronti dell'Istituto stesso dell'importo di € 77.228,88, contestava la predetta richiesta per tutte le argomentazioni contenute nella nota di risposta prot. n. 19258 del 23/08/2005.

DATO ATTO che, a seguito del ricevimento in data 25/08/2005 di tale ultima nota, giusta ricevuta di ritorno alla raccomandata a.r. n. 12797253163 del 25/08/2005, L'INPDAP nulla eccepiva.

RAVVISATA la necessità di proporre opposizione all'ingiunzione fiscale di che trattasi per tutte le motivazioni contenute nella nota prot. n. 19258 del 23/08/2005 di questo Ente e per tutte le ulteriori motivazioni che il legale di fiducia vorrà proporre.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che proponga opposizione alla Ingiunzione fiscale di che trattasi per la difesa degli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Angela Lassandro Pepe, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma n. 29.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) proporre opposizione alla ingiunzione fiscale dell' I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione ex INPDAP – Direzione Provinciale di Taranto, in persona del Dirigente dott. Giuseppe Carrisi, datata 30.12.2012, notificata a questo Ente in data 15/04/2013 ed assunta al protocollo generale in pari data al n. 8520, per far valere, avanti alla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Puglia le ragioni di questo Ente così come sopra evidenziate e per tutti i motivi che il legale incaricando vorrà indicare;
- 2) di nominare l'Avv. Angela Lassandro Pepe, libero professionista con studio in Castellaneta (TA) alla Via Roma n. 29, legale di fiducia di questo Ente;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

